*Informativa – 05/01/20*

**FINANZIARIA 2020 PRINCIPALI NOVTA’**

**IMPRESE E PROFESSIONISTI**

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

DEDUCUIBILITA’ IMU

è confermato che per il 2019 l'IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.

A decorrere dal 2022 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa / lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP.

Per il 2020 / 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE

https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af20001-web-resources/image/1.pngCome noto, a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. "caro petrolio".

*In sede di approvazione è previsto che dall'1.10.2020 (il testo originario prevedeva dall'1.3.2020) l'agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).*

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

* con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nelle versione in vigore fino al 31.12.2019);
* con contratti stipulati dall'1.7.2020 la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Emissione di CO2 del veicolo** | **% applicabile** | |
| Fino a 60 g/km | **25%** |  |
| Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km | **30%** |  |
| Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km | **40%** | (50% per 2021) |
| Superiore a 190 g/km | **50%** | (60% per 2021) |

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

E’ confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per:

* le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
* le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
  + ai cantieri edili;
  + ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  + ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

E’ ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0".

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che dall'1.1.2020:

* fino al 31.12.2020;

ovvero

* fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

E’ introdotto dal 2020 uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO

E’ previsto che il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'[art. 3, DL n. 145/2013](https://all-in.seac.it/#/document/7/2793731/17549904) che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è, ora, *limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.*

"BONUS FORMAZIONE 4.0"

il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

* il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del [DM 17.10.2017](https://all-in.seac.it/#/document/7/2798431/17597772);
* oltre alle imprese in difficoltà di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, sono escluse dal credito d'imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'[art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001](https://all-in.seac.it/#/document/7/2803132/18832418);
* l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
* nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
* il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
* le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
* per il riconoscimento del credito d'imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l'Ispettorato del lavoro;
* non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale.

RIPRISTINO ACE

È confermata la soppressione già dal 2019 dell'agevolazione [ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019](https://all-in.seac.it/#/document/7/2800359/18841283), c.d. "Decreto Crescita", ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).

***Contestualmente dal 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017.***

*Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all'1,3%.*

PROROGA SABATINI-TER

È confermato il riconoscimento di un'integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025 ai fini della proroga dell'agevolazione c.d. " Sabatini - ter " prevista dall'[art. 2, DL n. 69/2013](https://all-in.seac.it/#/document/7/2793163/18666812), consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

ESTENSIONE "BONUS EDICOLE" 2020

In sede di approvazione il c.d. "Bonus edicole", pari a € 2.000, a favore degli esercenti:

* attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
* attività commerciali non esclusivi di cui all'[art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001](https://all-in.seac.it/#/document/7/2802941/17644353) (ad esempio, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti / oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, ecc.) se l'attività commerciale costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune;

Per il 2020 è esteso agli esercenti attività commerciali non esclusivi di cui al citato comma 3, anche se l'attività non costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici nel Comune.

Si rammenta che il credito d'imposta in esame è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF.

https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af20001-web-resources/image/1.png

*L'agevolazione in esame è****riconosciuta prioritariamente****agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.*

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

E’ (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

* è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
* riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020;
* richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
  + nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
  + il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

REGIME FORFETARIO

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

* il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
* la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).
* Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell'art. 1, Finanziaria 2015.
* Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
* È nuovamente operante l'esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.
* Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.
* È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento [ex art. 43, DPR n. 600/73](https://all-in.seac.it/#/document/7/2802603/18841907).
* È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell'[art. 2, comma 2, DL n. 282/2002](https://all-in.seac.it/#/document/7/2809083/17710136), la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

* terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
* partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

* alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
* al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

* 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
* 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
* 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

* 12% per i beni ammortizzabili;
* 10% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate:

* per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;
* per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 10 trovano applicazione, "in quanto compatibili", le disposizioni degli [artt. 11,](https://all-in.seac.it/#/document/7/2802000/18841747)[13,](https://all-in.seac.it/#/document/7/2802000/18841749)[14](https://all-in.seac.it/#/document/7/2802000/18841750) e [15, Legge n. 342/2000](https://all-in.seac.it/#/document/7/2802000/18841751) e del relativo Decreto attuativo [n. 162/2001, del Decreto](https://all-in.seac.it/#/document/7/2802907/17643493)[n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1,](https://all-in.seac.it/#/document/7/2804660/17670631)[Legge n. 311/2004](https://all-in.seac.it/#/document/7/2726707/18823413).

IVIE / IVAFE

In sede di approvazione è prevista, a decorrere dal 2020, l'estensione dell'IVIE e dell'IVAFE agli enti non commerciali e alle società semplici / equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all'estero.

È altresi previsto che in caso di esonero dalla compilazione del quadro RW, ossia quando le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione / amministrazione ad intermediari residenti, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente previa apposita provvista. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari devono darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI

E’ previsto, per il 2020, un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, finalizzato a:

* accrescere la sicurezza del trasporto su strada;
* ridurre gli effetti climalteranti.

L'agevolazione in esame riguarda gli investimenti effettuati dall'1.1 al 30.9.2020 finalizzati:

* alla "radiazione, per rottamazione, dei veicoli":
  + a motorizzazione termica fino a Euro 4;
  + adibiti al trasporto di passeggeri, mediante noleggio di autobus con conducente (ex [Legge n. 218/2003](https://all-in.seac.it/#/document/7/2811163/17731166)) e servizi automobilistici di competenza statale (ex D.Lgs. n. 285/2005);
  + di categoria M2 / M3;
* alla contestuale acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli nuovi / adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri / di categoria M2 o M3, a trazione:
  + alternativa a metano (CNG);
  + gas naturale liquefatto (GNL);
  + ibrida (diesel / elettrico);
  + elettrica (full electric);
  + motorizzazione termica Euro 6.

La nuova agevolazione, compresa tra € 4.000 / € 40.000 per ciascun veicolo, non è cumulabile con altre agevolazioni relative alla medesima tipologia di investimenti (incluse quelle "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013).

È demandata al MIT l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.

REVISIONE WEB TAX

È confermata, con la modifica / integrazione delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 50 dell'art. 1, Finanziaria 2019, la revisione della disciplina della c.d. "web tax", applicabile agli esercenti attività d'impresa che realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):

* ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
* ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af20002-web-resources/image/1.png

*Le disposizioni in materia di web tax sono applicabili dall'1.1.2020 (la decorrenza, quindi, non è più collegata all'emanazione di uno specifico Decreto attuativo).*

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

È confermata la proroga fino al 31.12.2020 del credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell'acquacoltura l'agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

Come stabilito dal comma 1079 dell'art. 1, Finanziaria 2019, le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento / altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate cui è applicabile l'[art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DL n. 225/2010](https://all-in.seac.it/#/document/7/2787973/18978439), non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili come di seguito.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo d'imposta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2027 | 2028 - 2029 |
| Deducibilità | 5% | 3% | 10% | 12% | 5% |

È ora confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d'imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

PREU

In sede di approvazione è previsto che il PREU relativo:

* agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot - AWP), è fissato al 23,85% (in precedenza 21,68%) dall'1.1 al 31.12.2020 e al 24% dall'1.1.2021 (in precedenza 21,75% dall'1.1.2021 al 31.12.2022 e 21,60% dall'1.1.2023);
* agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett, b), TULPS (video lottery - VLT), è fissato al 8,50% (in precedenza 7,93%) dall'1.1 al 31.12.2020 e al 8,60% dall'1.1.2021 (in precedenza 8% dall'1.1.2021 al 31.12.2022 e 7,85% dall'1.1.2023).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo di riferimento | Apparecchi art. 110, comma 6, lett. a) TULPS | | Apparecchi art. 110, comma 6, lett. b) TULPS | |
| [DL n. 4/2019](https://all-in.seac.it/#/document/7/2799883/17611946) | Finanziaria 2020 | [DL n. 4/2019](https://all-in.seac.it/#/document/7/2799883/17611946) | Finanziaria 2020 |
| 1.1.2020-31.12.2020 | 21,68% | 23,85% | 7,93% | 8,50% |
| 1.1.2021-31.12.2022 | 21,75% | 24% | 8% | 8,60% |
| dall'1.1.2023 | 21,60% | 7,85% |

Contestualmente è previsto che:

* dall'1.1.2020 la percentuale delle somme giocate destinate alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65% (in precedenza 68%) per gli AWP e all'83% (in precedenza 84%) per le VLT;
* dal 15.1.2020 il prelievo sulle vincite conseguite attraverso gli apparecchi di cui al citato art. 110, comma 6, lett. a) è fissato nella misura del 20% per la quota delle vincite eccedente € 200;
* dall'1.3.2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente € 500 conseguita attraverso i seguenti giochi:
  + Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold e "SiVinceTutto SuperEnalotto", lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
  + Enalotto, Superstar;

è fissato al 20% (in precedenza 12%).

**EFFICIENZA ENERGETICA**

"SCONTO IN FATTURA" EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS

non è più possibile richiedere il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

* l'adozione di misure antisismiche, ai sensi del [DL n. 63/2013](https://all-in.seac.it/" \l "/document/7/2793114/17544966) (c.d. "sisma bonus");
* gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR.

A seguito della modifica del comma 3.1 dell'[art. 14, DL n. 63/2013](https://all-in.seac.it/#/document/7/2793114/17544980), riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), **a decorrere dall'1.1.2020** tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante\* di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

*\*"oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio".*

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

* schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
* micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
* impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.



**MISURE PER LA PERSONA E LE FAMIGLIE**

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano "abitualmente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

SPESE VETERINARIE

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l'aumento da da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

Con l'aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all'art. 15, TUIR è confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

* intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
* per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af20001-web-resources/image/1.png

*La detrazione spetta* ***per l'intero importo****per le seguenti spese:*

* *interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);*
* *interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;*

*spese sanitarie.*

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI

https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af20001-web-resources/image/1.pngÈ confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

*La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.*

PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"

Si evidenzia che nell'ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. "Decreto 1000 proroghe", è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. "Bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

* "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
* realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l'applicazione di un'imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

BONUS BEBÈ

È confermato il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

| ISEE | Bonus bebé |
| --- | --- |
| pari o inferiore a € 7.000 annui | € 1.920 |
| da € 7.001 a € 40.000 annui | € 1.440 |
| da € 40.001 annui | € 960 |

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

BONUS "ASILO NIDO"

È confermato, con riferimento ai nati dall'1.1.2016, il riconoscimento "a regime" (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. "asilo nido", ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

* € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
* € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, viene istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione di risorse pari a

* 1.044 milioni di euro per l'anno 2021,
* 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Con appositi provvedimenti normativi si provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.

RISORSE PER RDC E PDC

A partire dal 2020 è stabilito lo stanziamento di risorse al fine della presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di pensione di cittadinanza (Pdc) anche mediante i CAF in convenzione con l'INPS, nonché per le attività connesse all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate agli stessi centri di assistenza fiscale.

I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono fissati con Regolamento del Ministro del Lavoro.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici verrà riconosciuta con le seguenti modalità:

* 100% per i trattamenti pensionistici complessivi pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
* 77% per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
* 52% per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra cinque e sei volte il trattamento minimo INPS;
* 47% per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra sei e otto volte il trattamento minimo INPS;
* 45% per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra otto e nove volte il trattamento minimo INPS;
* 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Ricordiamo che, in relazione ad ognuna delle fasce sopra indicate, in caso di pensioni di importo superiore a quello previsto come limite massimo, ma inferiore al limite stesso incrementato della quota di rivalutazione, l'aumento viene attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sarà applicato nelle seguenti misure:

* 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
* 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo lNPS;
* 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

CONSERVATORI DI MUSICA

In sede di approvazione, con l'aggiunta della nuova lett. e-quater) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, a decorrere dal 2021, è possibile detrarre ai fini IRPEF, per un importo non superiore a € 1.000, le spese sostenute:

* da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000;
* per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Merita sottolineare, infine, che **non è stata (ri)proposta per il 2020** l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

BONUS CULTURA 18ENNI

È confermato anche per il 2020 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO

È confermato che a decorrere dal 2020 con la modifica dell'art. 1, comma 132, Finanziaria 2008, l'esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti:

* di età pari / superiore a 75 anni;
* con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge);
* non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf / badanti / collaboratori domestici).

https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af20002-web-resources/image/1.png

*Tale agevolazione è limitata all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.*

****

**EDILIZIA**

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO

E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.

Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. "sisma bonus") per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

"BONUS FACCIATE"

È confermata con modifiche e implementazioni l'introduzione della nuova detrazione, c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al [DM n. 1444/68](https://all-in.seac.it/#/document/7/2810165/17721306).

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell'edificio ovvero interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'[art. 14, DL n. 63/2013](https://all-in.seac.it/#/document/7/2793114/17544980) (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

PROROGA DETRAZIONE "BONUS MOBILI"

È confermata la proroga al 2020 del credito d'imposta, c.d. "sport bonus", disciplinato dall'art. 1, commi da 621 a 626, Finanziaria 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si rammenta che:

* il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
  + alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
  + ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui;
* le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

CREDITO D'IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI

Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è introdotto uno specifico credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, per le spese relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al MEF.

**AGRICOLTURA**

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È confermata l'estensione anche al 2020 dell'esenzione IRPEF dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE

In sede di approvazione è istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti "Industria 4.0".

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI

In sede di approvazione è previsto l'inserimento del nuovo comma 3-bis all'art. 56-bis, TUIR con il quale è disposto che gli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135, C.c., che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura:

* nel limite del 10% del volume d'affari;
* a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici;

determinano il relativo reddito applicando il coefficiente di redditività del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate / soggette a registrazione ai fini IVA.

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È confermato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP:

* di età inferiore a 40 anni;
* iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2020.

SPESE PER IMPIANTI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI

In sede di approvazione è previsto che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile ex art. 108, comma 1, TUIR per il 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20%, con esclusione dei costi relativi all'acquisto di terreni.

OLEOTURISMO

Dall'1.1.2020 le disposizioni in materia di enoturismo di cui all'art. 1, commi da 502 a 505, Finanziaria 2018 sono estese alle attività di oleoturismo.

In particolare con il termine oleoturismo si intendono *"tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione".*



**TRIBUTI LOCALI**

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI

È confermata, dall'1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).

In particolare è prevista l'introduzione dell' accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

Di conseguenza l'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l'indicazione:

* dell'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), all'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[art. 19, D.Lgs. n. 472/97](https://all-in.seac.it/#/document/7/2804684/17670813) concernente l'esecuzione delle sanzioni ovvero dell'[art. 32, D.Lgs. n. 150/2011](https://all-in.seac.it/#/document/7/2789448/18979745);
* che lo stesso costituisce titolo esecutivo ;
* del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af20001-web-resources/image/11.pngI predetti atti acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

*L'atto non acquista efficacia di titolo esecutivo qualora emesso per somme inferiori a € 10 (tale limite è riferito all'intero debito dovuto, anche se relativo a più annualità). In tal caso il debito resta a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero tramite accertamento esecutivo nel momento in cui, cumulandosi con altri debiti maturati successivamente, sia superata la predetta soglia*.

Dopo l'esecutività dell'atto, per il recupero di importi fino a € 10.000 l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.

https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af20001-web-resources/image/11.png

*Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse. Infatti, le novità in esame sono applicabili agli atti emessi dall'1.1.2020 "anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data" (non rileva la data di notifica al contribuente).*

**DILAZIONE DELLE SOMME DOVUTE**

In assenza di un'apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l'Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, come segue.

|  |  |
| --- | --- |
| **Somme dovute** | **Rateizzazione** |
| Fino a € 100 | --- |
| Da € 100,01 a € 500 | Fino a 4 rate mensili |
| Da € 500,01 a € 3.000 | Da 5 a 12 rate mensili |
| Da € 3.000,01 a € 6.000 | Da 13 a 24 rate mensili |
| Da € 6.000,01 a € 20.000 | Da 25 a 36 rate mensili |
| Da € 20.000,01 | Da 37 a 72 rate mensili |

L'Ente può prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando comunque la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a € 6.000,01.

Inoltre, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l'Ente può concedere "una sola volta" la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell'Ente) a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione.

**Decadenza dalla rateizzazione**

Il beneficio della rateizzazione decade ed il debito non può più essere rateizzato, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.

UNIFICAZIONE IMU - TASI

È confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell'Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

**Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia** e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

**LAVORO**

FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI

Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, il Legislatore istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti", la cui dotazione ammonta a

* 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e
* 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate.

INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un'ulteriore modifica, al fine di promuovere l'occupazione giovanile.

Nel particolare, i contratti di apprendistato duale stipulati

* nel corso dell'anno 2020,
* da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti,
* godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ex [articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006](https://all-in.seac.it/#/document/7/2756712/18662717) (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato),
* per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL ANCHE PER IL 2022

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto,

* con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021,
* la riduzione dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Successivamente, ai fini della messa a regime, dal 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL, la [Legge n. 58/2019](https://all-in.seac.it/#/document/7/2800606/17617736) (c.d. "Decreto Crescita") ha disposto lo stanziamento delle risorse necessarie per rendere strutturale tale misura.

Tuttavia, la Legge di Bilancio 2019 e la [Legge n. 58/2019](https://all-in.seac.it/#/document/7/2800606/17617736) **non hanno disposto nulla in merito alla riduzione delle tariffe INAIL per l'anno 2022**, lasciando "scoperta" tale annualità. L'anno 2022 non rientra, infatti, né nella previsione sperimentale (triennio 2019-2021) né in quella a regime (dal 2023).

Ora, al fine di estendere la riduzione delle tariffe INAIL anche all'anno 2022 ed evitare l'aumento dei premi assicurativi per tale annualità, il Legislatore apporta una modifica all'art. 1, comma 1121, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 148/2018).

RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Al fine di superare le problematiche emerse con l'incentivo alle assunzioni degli under 35 introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità e mai entrato effettivamente in vigore, l'articolo 1, comma 10 della Legge n. 160/2019 attua un importante riordino degli incentivi alle assunzioni, mediante l'estensione dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, di cui alla [Legge n. 205/2017](https://all-in.seac.it/#/document/7/2798433/18619096), anche alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020.

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE

La Legge di Bilancio 2020 apporta alcune modifiche alla disciplina del bonus occupazionale per le giovani eccellenze, previsto dalla [Legge n. 145/2018](https://all-in.seac.it/#/document/7/2799764/19000951), e ad oggi ancora inattuato.

In virtù di tale disposizione, i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumevano con contratto a tempo indeterminato (anche part-time)

* cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età , in università statali o non statali legalmente riconosciute,
* cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età , in università statali o non statali legalmente riconosciute,

potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL),

* per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
* nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.

Nel dettaglio, la modifica apportata dalla Legge in esame opera su due fronti:

* da un lato, viene abrogato il comma 714 dell'[art. 1 della Legge n. 145/2018](https://all-in.seac.it/#/document/7/2799764/19000951), che delegava all'INPS l'onere di stabilire le modalità di fruizione dell'esonero previsto per l'assunzione dei lavoratori interessati;
* d'altro lato, viene sostituito il comma 715 della medesima legge, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per la fruizione dell'esonero contributivo in parola si applichino le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, commi 100 e seguenti della [Legge n. 205/2017](https://all-in.seac.it/#/document/7/2798433/18619096). A tal fine, l'INPS è tenuto ad acquisire dal Ministero dell'Istruzione le informazioni relative ai titoli di studio e relative votazioni.

https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=316&nomeFile=AP20001-web-resources/image/1.png

*La modifica, per quanto volta a semplificare l'applicazione dell'incentivo facendo riferimento ad un complesso di disposizioni già noto agli addetti ai lavori (quelle relative all'incentivo all'occupazione giovanile stabile), necessita comunque di apposite indicazioni operative dell'INPS per la piena operatività della misura.*

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI

Il [D.Lgs n. 22/2015](https://all-in.seac.it/" \l "/document/7/2795018/18987517), relativo al riordino degli ammortizzatori sociali ha previsto che i lavoratori beneficiari della NASpI possano richiedere all'INPS la liquidazione anticipata in un'unica soluzione

* a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ovvero
* per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

L'Agenzia delle Entrate, mediante apposito provvedimento del direttore da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, è delegata a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame, nonché gli obblighi comunicativi che consentano da un lato la non applicazione delle imposte e, dall'altro, la verifica dell'effettiva destinazione dell'intero importo anticipato a titolo di NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI

In relazione al contributo addizionale NASpI, sia nella sua aliquota "ordinaria" dell'1,40% che nella misura incrementale dello 0,5% prevista dal DL n. 87/2018 in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, la Legge di Bilancio 2020 aggiunge due nuove esclusioni, grazie all'introduzione delle lettere b-bis) e d-bis) al comma 29 dell'[art. 2 della Legge n. 92/2012](https://all-in.seac.it/#/document/7/2790945/17511665).

A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono infatti esclusi dall'applicazione del contributo addizionale NASpI, i contratti a termine stipulati:

* nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In relazione a tale esclusione, si ritiene rilevante la sede di svolgimento della prestazione lavorativa, non tanto la sede legale del datore di lavoro. Pertanto, l'esclusione dovrebbe applicarsi a tutte le assunzioni aventi come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda, e fermo restando il rispetto dei rimanenti requisiti;

* per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);
* per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'[articolo 17 della Legge n. 84/1994](https://all-in.seac.it/#/document/7/2810307/17724724).

https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=316&nomeFile=AP20001-web-resources/image/1.png *Stante la formulazione utilizzata dal Legislatore, l'esclusione dei lavoratori sopra menzionati dalla contribuzione addizionale NASpI opera, dal 1° gennaio 2020,*

* *per la Provincia Autonoma di Bolzano, per i soli lavoratori assunti a tempo determinato a partire dalla medesima data. Ciò comporta che per i lavoratori assunti precedentemente tale data continueranno a trovare applicazione le contribuzioni addizionali, fino al termine del contratto;*
* *per tutti i lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato (o comunque soggetto alla contribuzione addizionale), indipendentemente dalla data di assunzione, nel caso di lavoratori extra del turismo e pubblici esercizi ovvero per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.*

In relazione alla presente disposizione, qualora un datore di lavoro stipuli o rinnovi un contratto a tempo determinato di un lavoratore rientrante nelle casistiche su indicate, a partire dai periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2020 sarà sufficiente non applicare più le contribuzioni addizionali NASpI previste dall'[articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012](https://all-in.seac.it/#/document/7/2790945/17511665), senza bisogno di ulteriori interventi da parte dei competenti istituti.

Infine, l'aggiunta della locuzione "nonché nelle ipotesi di cui al comma 29" al termine del comma 28 dell'[articolo 2 della Legge n. 92/2012](https://all-in.seac.it/#/document/7/2790945/17511665) mette fine alla diatriba sorta all'indomani dell'emanazione del Decreto Dignità, confermando che anche l'aumento del contributo addizionale NASpI dello 0,5%, dovuto in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, non trova applicazione in tutti i casi di esclusione previsti dal comma 29, come peraltro già chiarito dall'[INPS con la Circolare n. 121/2019](https://all-in.seac.it/#/document/12/2752365/17221724).

ESONERO CONTRIBUTIVO SPORT FEMMINILE PROFESSIONISTICO

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le tutele previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo di cui alla [Legge n. 91/1981](https://all-in.seac.it/#/document/7/2799490/18994272), la Legge di Bilancio 2020 istituisce

* a favore delle società sportive femminili,
* che stipulano con le atlete dei contratti di lavoro sportivo subordinato, ai sensi degli [artt. 3](https://all-in.seac.it/#/document/7/2799490/18994274) e [4 della Legge n. 91/1981](https://all-in.seac.it/#/document/7/2799490/18994275),
* un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali,
* nel limite di 8.000 euro annui,
* per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022.

Sono esclusi da tale esonero i premi per l'assicurazione obbligatoria in materia di infortuni.

In relazione a tale norma, si attendono i necessari chiarimenti dell'INPS sull'esonero contributivo e le istruzioni per la piena operatività della disposizione.

FONDO PER LA DISABILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA

Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità, viene istituito il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione di risorse pari a

* 29 milioni di euro per l'anno 2020,
* 200 milioni di euro per l'anno 2021,
* 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Con appositi provvedimenti normativi si provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:

* prorogato anche per l'anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
* nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al [DM 22 dicembre 2012](https://all-in.seac.it/#/document/7/2793035/17544452).

Anche per l'anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

VALUTAZIONE DEI LAVORI GRAVOSI E SPESA PREVIDENZIALE

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 è prevista l'adozione di un DPCM per l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle varie occupazioni, tenendo conto dell'età anagrafica e delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

Con lo stesso decreto vanno regolamentate le modalità di funzionamento della Commissione, i cui lavori si concluderanno entro il 31 dicembre 2020 con conseguente presentazione da parte del Governo, entro i successivi 10 giorni, di una specifica relazione alle Camere.

Sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 sarà istituita, mediante apposito DPCM, una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

Anche in questo caso il termine dei lavori è fissato al 31 dicembre 2020 con presentazione di relazione alle Camere.

OPZIONE DONNA

La cosiddetta "opzione donna" ([art. 16 del DL n. 4/2019](https://all-in.seac.it/#/document/7/2799883/17611967), convertito nella [Legge n. 26/2019](https://all-in.seac.it/#/document/7/2800167/17614379)) viene riconosciuta a favore delle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e delle lavoratrici autonome nate nel 1960 che entro il 31 dicembre 2019 (in precedenza 31 dicembre 2018) hanno maturato 35 anni di contribuzione.

Niente cambia riguardo l'applicazione delle finestre di uscita, fissate in 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Inoltre, viene previsto che il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, entro il 29 febbraio 2020, possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

LAVORATORI SETTORE DELLA PESCA

Allo scopo di assicurare un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, relativamente al periodo di sospensione dell'attività lavorativa conseguente a misure di arresto temporaneo obbligatorio verificatesi nel corso dell'anno 2020,

per ciascun lavoratore spetta, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021,

un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.

Le modalità di pagamento dell'indennità sono definite con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, nell'ambito del sostegno al reddito per i suddetti lavoratori, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, si prevede un incremento delle risorse per l'anno 2021. Anche in tale ipotesi le modalità di pagamento dell'indennità sono determinate con apposito decreto.

RIMBORSO PERMESSI DI LAVORO AI TUTORI VOLONTARI DI MINORI NON ACCOMPAGNATI

In seguito all'incremento delle risorse destinate al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (istituito con la Legge di Bilancio per l'anno 2015), è stato riconosciuto alle aziende un rimborso del costo dei permessi retribuiti se concessi, come clausola di maggior beneficio, fino ad un massimo di 60 ore per ciascun tutore, ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

Il rimborso è pari ad un importo fino al 50% dei costi sostenuti dalle aziende per i permessi fruiti dai tutori volontari al fine dell'espletamento delle attività connesse all'ufficio della tutela volontaria.

Le modalità attuative della previsione e quelle per la richiesta dei contributi saranno disciplinate da un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2020.

*Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti*

**Dot.Com Srl** *Dott.ssa Patrizia Venuti*